



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



## GIUNTA

Ordinanza N. 139 del 27/12/2019

**Oggetto:** Divieto di utilizzo, dal 31/12/19 al 01/01/2020 di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili, che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali domestici.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- la notte dell'ultimo dell'anno ha un particolare valore rispetto ad altre festività e richiede tradizionalmente festeggiamenti particolari, normalmente condivisi e tollerati dall'intera cittadinanza, che si protraggono nel corso della notte;
- in occasione della festività di San Silvestro saranno organizzate manifestazioni all'aperto per festeggiare la fine dell'anno;
- dette attività sono causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio, crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- l'amministrazione Comunale, ritenendo insufficiente comunque il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi conseguenti per la sicurezza delle persone;
- è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria, e che pertanto la limitazione degli stessi si tradurrà in un effetto positivo della qualità dell'aria stessa;
- la ratio di un provvedimento extra ordinem, è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati, privilegiando le iniziative unitarie anche come forma aggregativa sociale;

**CONSIDERATO** che il Comune di Campli, non ha la possibilità di vietare la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi autorizzati, quando si tratta di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

**ATTESA** la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili;

## VISTI

- il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e succ. modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 31 marzo 1979 ;

- la L. n° 281 del 14/08/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo”;
- l’art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa
- il Regolamento Comunale per la tutela degli animali;
- l’art. 659 e l’art 703 del Codice Penale;

### **ORDINA**

Ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere:

**Su tutto il territorio comunale è vietato in modo assoluto, dalla data del 31/12/19 al 01/01/2020, l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione, eccetto nei luoghi e per gli eventi autorizzati dalla locale autorità di P.S.**

### **INFORMA**

Che l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi art 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500,00 Euro, fatto salvo qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet del Comune e sugli organi di informazione locale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia :

- affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Campli;
- pubblicata sul sito Internet Comunale;
- trasmessa a S.E. il Prefetto di Teramo, al Sig. Questore di Teramo, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Locale di Campli.

### **AVVERTE**

a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Campli, 27/12/2019

Il Sindaco

Dott. Federico Agostinelli

---

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di CAMPLI. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.